



REGOLAMENTO
PER IL DEPOSITO DI LISTINI PREZZI E TARIFFE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina il deposito di listini prezzi e tariffe presso la Camera di commercio di Sondrio da parte di imprese aventi sede in provincia di Sondrio e regolarmente iscritte al registro delle imprese tenuto dall'ente medesimo.

L'impresa che deposita il listino deve essere in regola con il pagamento del diritto annuale nei confronti della Camera di commercio di Sondrio ed essere in possesso di indirizzo di posta elettronica valido e iscritto al registro imprese.

Le imprese possono richiedere il deposito di listini di prezzi e tariffe riferiti esclusivamente alle attività regolarmente denunciate presso il registro delle imprese, risultanti in visura ed esercitate nel rispetto delle vigenti norme.

ART. 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Il deposito dei listini di cui all'art. 1 del presente regolamento è facoltativo. La Camera di commercio di Sondrio non effettua alcuna valutazione, né si assume alcuna responsabilità in merito ai prezzi e/o alle tariffe oggetto del servizio e alle clausole e condizioni in essi riportate.

La responsabilità sul contenuto di quanto dichiarato ricade esclusivamente in capo al depositante. L'accesso ai listini depositati è garantito a chiunque ne faccia richiesta, con le modalità di cui al presente regolamento.

ART. 3 - DEPOSITO DEI LISTINI

Per effettuare il deposito le imprese devono compilare l'apposito modulo (allegato n. 1), sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante.

I documenti allegati alla domanda di deposito devono essere riportati su carta intestata dell'impresa e devono essere firmati digitalmente.

Il deposito deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di comunicazione con posta elettronica certificata all'indirizzo riportato nella modulistica.

I listini devono:

- essere in vigore al momento del deposito e riportare la data di scadenza che non può essere inferiore a 90 giorni dalla domanda. Qualora non sia prevista una data di scadenza, deve essere espressamente indicato che il listino si intende valido fino al successivo deposito;
- riportare in modo chiaro i prezzi e le tariffe espressi in euro con riferimento a ciascun prodotto o servizio, essendo esclusa qualsiasi altra modalità (es.: indicazione di una percentuale di sconto).

Qualora venga presentato un listino che sostituisce un precedente listino depositato, occorre indicarlo nella richiesta specificando gli estremi del listino sostituito.

La domanda di deposito è accolta subordinatamente al rispetto delle condizioni del presente regolamento e delle vigenti norme e al pagamento dei prescritti diritti di segreteria.

Una volta perfezionato il deposito, la Camera di commercio rilascia all'impresa una copia del listino recante l'attestazione dell'avvenuto deposito.

ART. 4 - RILASCIO DI COPIE

La Camera di commercio rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, copia dei listini depositati.

Per ogni copia rilasciata il richiedente dovrà corrispondere un diritto di segreteria nella misura di legge e le eventuali spese di riproduzione. In caso di copie conformi, oltre al diritto di segreteria, il richiedente corrisponde l'imposta di bollo.

ART. 5 - RILASCIO VISTI DI CONFORMITÀ

La Camera di commercio rilascia visti di conformità dei prezzi e delle tariffe riportati in preventivi e/o offerte, esclusivamente con riferimento a listini prezzi precedentemente depositati ai sensi del presente regolamento.

Il visto di conformità:

- attesta unicamente la corrispondenza tra i prezzi e le tariffe contenuti nei listini già depositati e quelli riportati su preventivi e/o offerte;



**CAMERA DI COMMERCIO
SONDRIO**

- non implica in alcun caso un parere sulla congruità dei prezzi e delle tariffe.

I preventivi e le offerte devono essere presentati unitamente al modulo apposito (allegato n. 2) inviato a mezzo di posta elettronica certificata e devono essere redatti su carta intestata dell'impresa e firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante.

La domanda deve indicare il listino depositato a cui si fa riferimento e il periodo di validità dello stesso.

La Camera di commercio, verificata la sussistenza delle condizioni di cui sopra, provvede a rilasciare il visto di conformità entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Il rilascio del visto di conformità è inoltre subordinato al pagamento dei prescritti diritti di segreteria.

ART. 6 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della relativa delibera di approvazione all'albo camerale.